

## DISCIPLINARE DI GARA

Gara Europea a procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'affidamento della fornitura di n. 400 apparati rilevatori di trasmissioni radio di tipo palmare, e relativi accessori e servizi, con riserva da parte dell'Amministrazione di poter acquistare, mediante l'esercizio del diritto di opzione, fino a ulteriori 200 apparati entro 36 mesi dalla stipula del contratto.

### Sommario

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA .....	4
1.1. Utilizzo del Sistema di negoziazione telematico fornito da CONSIP.....	4
1.2. Il gestore del Sistema .....	6
1.3. La registrazione al Sistema .....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI .....	7
2.1. Documenti di gara .....	7
2.2. Chiarimenti.....	8
2.3. Comunicazioni .....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	9
3.1. Durata .....	10
3.2. Opzioni e rinnovi .....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	10
4.1. Ulteriori requisiti e relativa documentazione da presentare per la partecipazione alla gara dei raggruppamenti, consorzi e aggregazioni in rete di imprese. ....	12
5. REQUISITI GENERALI .....	13
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....	14
6.1. Requisiti di idoneità .....	15
6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	15
6.2.1. <i>Fatturato specifico medio annuo</i> .....	16
6.3. Requisiti di capacità professionale e tecnica.....	17
6.4. Verifica del possesso dei requisiti richiesti.....	18
7. AVVALIMENTO .....	18

8.	SUBAPPALTO – SUB-CONTRATTI.....	19
9.	GARANZIA PROVVISORIA .....	20
9.1.	Eventuali riduzioni della garanzia.....	23
10.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.....	23
11.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	24
11.1.	Ulteriori informazioni per la presentazione dell’offerta .....	26
12.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	27
13.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ....	29
13.1.	Domanda di partecipazione.....	29
13.2.	Imposta di bollo - modalità di pagamento.....	31
13.3.	Documento di gara unico europeo elettronico (DGUEe) .....	31
13.4.	Eventuale Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ....	35
	Eventuale Documentazione in caso di avvalimento .....	35
13.5.	Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie .....	35
13.6.	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento - DICHIARAZIONE AUSILIARIA	35
13.7.	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento - CONTRATTO DI AVVALIMENTO .....	35
13.8.	Eventuale Documentazione R.T.I./Consorzi/Reti di Imprese .....	36
13.9.	Garanzia provvisoria e documentazione a corredo .....	36
13.10.	Contributo ANAC .....	36
13.11.	Pass OE .....	36
13.12.	Eventuale Documentazione per la capacità economica e finanziaria.....	37
13.13.	Eventuale Documentazione per la capacità tecnica e professionale .....	37
13.14.	Eventuali procure.....	37
13.15.	Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva.....	37
14.	OFFERTA TECNICA .....	37
15.	OFFERTA ECONOMICA.....	39
16.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	40
16.1.	Punteggio tecnico.....	40
16.2.	Punteggio economico .....	41
17.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	42

18.	<b>SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....</b>	<b>42</b>
19.	<b>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....</b>	<b>43</b>
20.	<b>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....</b>	<b>44</b>
21.	<b>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>45</b>
22.	<b>OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....</b>	<b>47</b>
23.	<b>CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....</b>	<b>47</b>
24.	<b>CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....</b>	<b>48</b>
25.	<b>ACCESSO AGLI ATTI ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA.....</b>	<b>48</b>
26.	<b>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....</b>	<b>48</b>
27.	<b>REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA .....</b>	<b>48</b>
28.	<b>INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196 DEL 2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI E DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) DEL 2016 N. 679.....</b>	<b>49</b>

## PREMESSE

Con determina a contrarre n. GDAP.11/02/2022.0004168.ID, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura di 400 apparati rilevatori di trasmissioni radio di tipo palmare, e relativi accessori e servizi, con facoltà da parte dell'Amministrazione di esercitare, entro 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto, il diritto di opzione fino ad ulteriori 200 apparati.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma o Sistema) accessibile all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di consegna della fornitura è la sede del S.A.D.A.V. sita in Roma – Via Bartolo Longo, 78 - codice NUTS: ITI43

CIG: 91018403FA

CUI: F80252050580202000016

CUP: J59J20001020001

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è l'Ing. Luigi Napolano (Tel. 06665913640 - mail: [luigi.napolano01@giustizia.it](mailto:luigi.napolano01@giustizia.it), PEC: [ufficio2.dgrisorse.dap@giustiziacert.it](mailto:ufficio2.dgrisorse.dap@giustiziacert.it)).

**Stazione appaltante:** Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del personale e delle risorse (di seguito denominato anche Ente appaltante o Stazione appaltante) – Largo Luigi Daga, 2 – CAP 00164 ROMA – Codice Fiscale 80252050580 — PEC: [prot.dgpr.dap@giustiziacert.it](mailto:prot.dgpr.dap@giustiziacert.it), PEO: [garecontratti.dgpr.dap@giustizia.it](mailto:garecontratti.dgpr.dap@giustizia.it).

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1. Utilizzo del Sistema di negoziazione telematico fornito da CONSIP

La presente procedura si svolge attraverso l'utilizzo di un sistema telematico (di seguito "Sistema"), in modalità ASP (Application Service Provider), in conformità all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- a) La previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni indicate di seguito;

- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del d.lgs. n. 82/2005;
- c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A. conforme alle regole stabilite dal D.lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Si precisa che, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, oltre la quale non è garantito il tempestivo upload del documento stesso. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire tempestivamente a questa Stazione appaltante, nei termini prescritti, tutti i documenti e le informazioni richiesti per la partecipazione alla gara, **pena l'esclusione dalla procedura**. Sono fatte salve le ipotesi di possibile esercizio del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
- si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine - di ½ millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a - livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo ( $10^{-6}$  - secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D.lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto

relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile, Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

## **1.2. Il gestore del Sistema**

Per la presente procedura, questa Stazione appaltante si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema.

Il Gestore del Sistema è il soggetto, aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita, incaricato da Consip della gestione delle infrastrutture tecniche del Sistema necessarie al suo funzionamento e dei servizi di supporto delle attività relative al Sistema, nel rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni normative applicabili e al relativo contratto che ne disciplina l'attività. Il Gestore del Sistema, tra l'altro, garantisce il funzionamento del Sistema ed è Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema e Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente (incluso il Regolamento UE 2016/679). Nell'ambito di tale attività il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo, archivia sul Sistema i documenti prodotti e scambiati dagli Utenti nel Sistema, cura, gestisce e archivia le Registrazioni di Sistema. La responsabilità del Gestore del Sistema è disciplinata dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili all'attività da questo svolta e dal relativo contratto stipulato con Consip.

L'offerta dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto, secondo le indicazioni, modalità e condizioni indicate nel presente disciplinare.

## **1.3. La registrazione al Sistema**

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione dovrà sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema dovrà essere richiesta necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D.lgs. n.

82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le istruzioni presenti nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole, tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Domanda di partecipazione;
- d) Capitolato tecnico;
- e) Schema di contratto;
- f) Allegato 1 al Contratto, "Patto di integrità – D.M. del Ministero della Giustizia del 30 gennaio 2019";
- g) Documento di gara unico europeo in formato elettronico in formato XML e PDF e relative istruzioni per la compilazione;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_4.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4.page) e sulla Piattaforma al link:

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina\\_bandi.html?filter=AB](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB) .

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui

all'articolo 29 del D.lgs. n. 82/2005 e disponibile sul sito [www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it).

## 2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro e non oltre **le ore 19.00 del giorno 7 marzo 2022**, in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte, sulla Piattaforma, e sul sito istituzionale di questo Ministero. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3. Comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, elegge automaticamente domicilio digitale nell'apposita "**Area comunicazioni**" del Sistema, ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono, pertanto, tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "**Area comunicazioni**". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui al par. 21, avvengono utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente al momento della presentazione dell'OFFERTA oppure il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del

Regolamento eIDAS da segnalare fin dall'atto della registrazione al Sistema, che sarà a tutti gli effetti considerata come domicilio eletto dall'operatore.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso lo stesso Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché non risulta efficacemente frazionabile per il conseguimento delle migliori condizioni, sia economiche che di risultato.

Tabella 1

Descrizione servizi/beni	CPV	Importo
n. 400 apparati rilevatori di trasmissioni radio di tipo palmare (prezzo unitario € 5.000,00)	35121000 apparecchiature di sicurezza	€ 2.000.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso		€ 2.000.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara		€ 2.000.000,00

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi] e non è soggetto a ribasso.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando la media dei prezzi di apparati, disponibili sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), aventi caratteristiche analoghe al prodotto oggetto del presente appalto.

### 3.1. Durata

La fornitura è effettuata entro il termine complessivo di 180 giorni naturali e consecutivi, secondo il calendario previsto dal Capitolato tecnico, decorrenti dal giorno di avvio dell'esecuzione contrattuale disposto dal RUP ai sensi della normativa vigente ovvero dalla data del verbale dell'accettazione del prototipo come meglio specificato all'art. 16 del Capitolato stesso.

### 3.2. Opzioni e rinnovi

L'Amministrazione si riserva la facoltà, entro 36 mesi dalla stipula del contratto, di esercitare il diritto di opzione per l'acquisto fino a ulteriori n. 200 apparati agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale stipulato a seguito della gara di appalto che il presente atto disciplina. Al riguardo, si precisa che l'esecutore non potrà, in ogni caso, vantare alcuna pretesa, anche di natura risarcitoria, rimanendo l'esercizio di tale diritto di esclusiva competenza dell'Amministrazione che potrà anche non azionarlo, dando privilegio, per l'acquisizione di tali beni, ad altre procedure previste dalla disciplina vigente.

Il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad € 3.000.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

Tabella 3

Importo complessivo a base di gara (comprensivo degli eventuali oneri da interferenza)	Importo opzione (comprensivo degli eventuali oneri da interferenza)	Valore totale stimato ex art. 35 d.lgs. 50/2016
€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00

## 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

In caso di raggruppamento, la mandataria deve possedere, in ogni caso, i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, comma 8 del Codice).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **4.1. Ulteriori requisiti e relativa documentazione da presentare per la partecipazione alla gara dei raggruppamenti, consorzi e aggregazioni in rete di imprese.**

Il concorrente che partecipa alla gara in forma associata è tenuto ad indicare, in generale, le aziende con cui o per cui concorre.

In fase di offerta, nella Domanda di partecipazione di cui al par. 13.1, dovranno essere specificate le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I raggruppamenti temporanei già costituiti devono presentare copia dell'atto notarile con cui è stato conferito - prima della data di presentazione dell'offerta - mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile al soggetto mandatario/capogruppo.

I consorzi ordinari o GEIE già costituiti dovranno presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e l'elenco delle ditte consorziate o di quelle partecipanti al GEIE, qualora non rilevabili dalla Camera di Commercio (CCIAA).

Nel caso in cui le imprese consorziate o quelle GEIE indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente dovrà presentare copia della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice.

I consorzi stabili, i consorzi di cooperative e di imprese artigiane devono presentare copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate qualora le stesse non siano rilevabili dalla Camera del Commercio (CCIAA).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti vi è l'obbligo di presentare una dichiarazione d'impegno, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato dei poteri necessari ad impegnare ciascuna impresa partecipante al raggruppamento, al Consorzio o GEIE a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico individuato quale mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate. Tale dichiarazione (che può essere resa anche nell'ambito della Domanda di partecipazione di cui al par. 13.1) dovrà contenere il tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale o misto) e specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, fermo restando l'obbligo della mandataria ad eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Per le reti di imprese dovrà essere trasmesso:

- se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, i) copia del contratto dal quale risulti chiaramente l'organo comune che agisce in rappresentanza della rete e ii) formale dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal rappresentante dell'organo comune, che indichi le imprese per le quali la rete concorre e le parti del servizio che saranno eseguite dalle stesse. In luogo di tale dichiarazione, possono essere compilati, dettagliatamente, i relativi punti riportati nella Domanda di partecipazione;
- se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, i) copia del contratto di rete recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, da cui risulti l'autenticazione delle firme, e ii) formale dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal rappresentante dell'organo comune, che indichi le imprese per le quali la rete concorre e le parti del servizio che saranno eseguite dalle stesse. In luogo di tale dichiarazione, possono essere compilati, dettagliatamente, i relativi punti riportati nella Domanda di partecipazione.

La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna degli originali o di copie autentiche dei predetti atti.

I raggruppamenti temporanei, i consorzi e le reti di imprese sono tenuti, altresì, a presentare tutte le dichiarazioni e i documenti di cui al successivo par. 13, secondo le modalità nello stesso indicate.

## **5. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di cui all'art. 80 del Codice. Tra queste vanno annoverate anche le condanne per pratiche commerciali scorrette e/o per illeciti "antitrust" e, pertanto, i concorrenti sono tenuti a

dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (linee guida A.N.A.C. n. 6).

Sempre in aderenza alle linee guida n. 6 dell'ANAC, l'operatore economico concorrente è tenuto, altresì, a dichiarare tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 del Codice, ancorché possano considerarsi non significative ai fini dell'esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) e lett. c-ter) del Codice, essendo rimessa alla Stazione appaltante ogni valutazione circa la condotta posta in essere dal medesimo. A tal fine, il concorrente può produrre tutti i documenti pertinenti, anche quelli attestanti l'adozione di misure di "self cleaning".

**L'esclusione dalla procedura** è, altresì, disposta nei confronti dell'operatore economico:

- che sia incorso nel divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che abbia affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
- che si sia reso responsabile di atti o comportamenti discriminatori in violazione dei divieti di cui al capo II, del Titolo I, del Libro III del D.lgs. n. 198/2006;
- che si sia reso responsabile di atti o comportamenti discriminatori in relazione all'accesso alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al D.lgs. n. 252/2005;
- che si sia reso responsabile di atti o comportamenti discriminatori razziali, etnici, nazionali o religiosi ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 286/1998.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità **costituisce causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012.

## **6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Con particolare riferimento alla partecipazione in forma associata si evidenzia che i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini che verranno specificatamente indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

In caso di raggruppamento, l'impresa capogruppo, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, dovrà possedere i requisiti per la partecipazione ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

#### **6.1. Requisiti di idoneità**

I concorrenti, a qualunque titolo partecipino, devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività prevalenti coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara tenuto conto delle prestazioni cui ciascuna impresa si fa carico.

La prova dell'iscrizione da parte del concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato potrà avvenire secondo quanto stabilito dall'art. 83, comma 3 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### **6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria**

I concorrenti sono chiamati a comprovare la loro capacità economica e finanziaria mediante gli strumenti e con le modalità indicati nei paragrafi che seguono.

In ragione di quanto previsto dall'art. 83, comma 5 del Codice, si precisa che sono richiesti, quali requisiti di partecipazione, limiti minimi di fatturato specifico e un elenco delle precedenti forniture al fine, anche, di selezionare, mediante la presente gara, imprese che abbiano una capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale tali da indurre un soddisfacente grado di fiducia e da far ritenere che gli impegni richiesti nell'ambito dell'appalto possano essere interamente soddisfatti per l'intera durata dello stesso.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi (sostenuti con mezzi adeguati, non potendosi ritenere sufficiente una mera autodichiarazione del concorrente) non è in grado di presentare quanto richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### ***6.2.1.Fatturato specifico medio annuo***

Un fatturato specifico medio annuo di € 1.000.000, IVA esclusa nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili.

Il settore di attività è la fornitura di apparati elettronici di sicurezza.

Il requisito relativo al fatturato specifico minimo annuo deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

In caso di Consorzio ordinario costituito il requisito deve essere posseduto dal Consorzio se esegue direttamente la prestazione ovvero, anche cumulativamente, dal Consorzio e/o dalle singole imprese esecutrici.

In caso di Consorzio ordinario costituendo, il requisito deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese esecutrici.

In caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo.

In caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, il requisito deve essere posseduto cumulativamente dalle singole consorziate. Si applica quanto previsto dall'art. 47, commi 2 e 2-bis, del Codice.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti, a scelta dell'Amministrazione:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

\*\*\*

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

I dati sul fatturato specifico medio annuo vengono dichiarati nel **DGUEe (parte IV, Sezione B)**.

### **6.3. Requisiti di capacità professionale e tecnica**

Il concorrente deve presentare un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

Il requisito è soddisfatto se nell'elenco sono indicate forniture analoghe a quelle oggetto del presente affidamento quali apparati elettronici di sicurezza per un valore complessivo pari almeno a € 3.000.000,00 al netto di IVA.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, il requisito deve essere posseduto dal RTI o dal Consorzio nel suo complesso. La mandataria, in ogni caso, deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo.

Nel caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, il requisito deve essere posseduto cumulativamente dalle singole consorziate. Si applica quanto previsto dall'art. 47, commi 2 e 2-bis, del Codice.

I dati su detto requisito vengono dichiarati nel **DGUEe (parte IV, Sezione C)**.

#### **6.4. Verifica del possesso dei requisiti richiesti**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi accedendo all'apposito link (<https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/v>) secondo le istruzioni ivi contenute.

Qualora il sistema AVCPass non dovesse funzionare o presentare malfunzionamenti, a qualsiasi titolo, tali da condizionare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura di accertamento, l'Amministrazione si riserva di procedere fuori da tale sistema, tenuto anche conto delle prescrizioni dettate dall'ANAC nella Delibera del 17.2.2016, n. 157, art. 9.

#### **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai par. 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al par. 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal par. 5 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento, firmato digitalmente anche dall'impresa ausiliaria, nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

**A pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro il termine perentorio previsto nella richiesta della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **8. SUBAPPALTO – SUB-CONTRATTI**

**SUBAPPALTO** - Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il concorrente indica, all'atto della partecipazione – mediante il DGUE elettronico (DGUEe), l'intenzione di avvalersi del subappalto e le forniture/servizi o le parti di forniture/servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In assenza di tali indicazioni il subappalto non può essere autorizzato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Questa Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite al ricorrere delle condizioni stabilite dall'art. 105, comma 13, del Codice. In ogni caso, il pagamento diretto al subappaltatore potrà avvenire solo in concomitanza del pieno rispetto da parte dell'appaltatore e dello stesso subappaltatore di tutte le condizioni e clausole previste nel contratto principale.

A nulla potrà valere, ai fini del predetto pagamento, l'assolvimento alle proprie obbligazioni contrattuali da parte del solo subappaltatore.

Sarà cura dell'Ente appaltante verificare, presso gli organismi preposti, la regolarità contributiva (DURC) delle ditte subappaltatrici.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 40.000,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;

Inoltre, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà produrre l'impegno di un fideiussore (imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del denaro in contante, di cui alla normativa vigente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o con versamento presso una sezione di tesoreria territoriale o presso aziende, autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. Nel caso di versamento con bonifico bancario, ai sensi della Circolare MEF - RGS - Prot. 238160 del 06/11/2018, l'IBAN di riferimento dedicato ai depositi provvisori è quello della Tesoreria di Roma (RTS di Roma: IBAN: IT81O0100003245348400000001). E' indispensabile che la disposizione di bonifico consenta l'individuazione del depositante, dell'amministrazione cauzionata e dell'oggetto/finalità del deposito stesso. A tal fine dovranno essere riportati, nella causale del bonifico, quattro gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:
  - I. cognome e nome o ragione sociale del depositante (anche se coincidente con l'ordinante) su un numero massimo di 26 caratteri;
  - II. codice identificativo dell'amministrazione cauzionata su un numero massimo di 6 caratteri – indicare: FCIGDL;
  - III. codice identificativo del versamento su un numero massimo di 15 caratteri – indicare: 91018403FA;
  - IV. codice fiscale del depositante su un numero massimo di 16 caratteri (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

Dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazioni del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento e del codice IBAN della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma. Dal documento del bonifico dovranno chiaramente evincersi i quattro gruppi di informazione sub. I, sub II, sub.III e sub. IV sopra indicati. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionato;

- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o atto fideiussorio rilasciato rispettivamente da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Tali documenti dovranno:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestati a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018, (G.U.R.I. supplemento ordinario n. 16/L della Serie Generale n. 83 del 10 aprile 2018);
4. avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
  - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - iii. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante (sempre con le eccezioni di cui sopra);
7. essere corredati dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della loro scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
8. essere corredati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare la società garante nei confronti della stazione appaltante o, in alternativa, da autentica notarile.

L'Operatore Economico, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-non-autorizzati/index.html>
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva dovranno essere prodotte attraverso l'apposita sezione del Sistema secondo una delle due seguenti modalità, a) o b), tra loro alternative:

- a) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:
  - i. autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

*ovvero, in alternativa*

  - ii. autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato decreto;
- b) sotto forma di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà esser costituito dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredata da:
  - i. autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
  - ii. dichiarazione di conformità del documento all'originale che dovrà essere attestata da notaio o da altro pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 22, comma 1, 1-bis e 2 del D.lgs. n. 82/2005.
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### 9.1. Eventuali riduzioni della garanzia

In merito alla riduzione dell'importo della garanzia, trova applicazione quanto previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice dei contratti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà compilare il punto n. 12 del "Domanda di partecipazione" di cui al par.13.1

### 10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020>

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:  
<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.

Il mancato pagamento del contributo, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, è **causa di esclusione del concorrente dalla procedura di gara**, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

Nel caso di RTI costituito o costituendo e per le reti di imprese il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria. In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il versamento è effettuato dal Consorzio.

## 11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura deve essere presentata, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema in formato elettronico, ed essere sottoscritta, ove richiesto **a pena di esclusione**, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'OFFERTA deve pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio **delle ore 19.00 del giorno 18 marzo 2022**, a pena di irricevibilità. Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) (menù BANDI – Altri bandi), nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'offerta dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica**).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono, a meno che non sia espressamente previsto diversamente, essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta dovrà necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'offerta.

L'invio dell'offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici dallo stesso utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Consip S.p.A. e di questo Ente Appaltante, ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a, questa Stazione appaltante e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Questo Ente appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 79, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui sopra, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito

avviso sul sito istituzionale e sul Sistema, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante riterrà opportuno.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'offerta, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla;
- un'offerta ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle offerte nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nel presente disciplinare, sottoscritti con firma digitale, ove richiesto. Si raccomanda di inserire detti allegati nelle "buste" pertinenti e, in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta tecnica ed economica in sezione diversa da quella pertinente, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole ed accetta, con la presentazione dell'offerta, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) dovrà, in sede di presentazione dell'offerta, indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

#### **11.1. Ulteriori informazioni per la presentazione dell'offerta**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Le dichiarazioni sostitutive (es: Domanda di partecipazione, DGUEe) possono essere redatte sui modelli predisposti e sono messi a disposizione con la documentazione di gara mediante il Sistema e all'indirizzo internet di questo Ministero al link: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_4.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4.page).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Si precisa che tutta la documentazione richiesta, anche afferente all'offerta tecnica e economica, se presentata in lingua straniera, dovrà pervenire con annessa traduzione in lingua italiana, certificata "conforme testo straniero" da competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, con firme atti/documenti tutti legalizzati da competente rappresentanza diplomatica o consolare o mediante apposizione di apostilla di cui alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente per 6 mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro i termini dalla stessa fissati sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **12. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e

dell'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

**In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.**

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

### 13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nelle specifiche sezioni della busta "Documentazione amministrativa", i documenti di seguito elencati e meglio descritti nei paragrafi che seguono:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) Imposta di bollo;
- 3) Documento di gara unico europeo elettronico (DGUEe);
- 4) Eventuale Dichiarazione integrativa;
- 5) Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie;
- 6) Eventuale documentazione relativa all'avvalimento - DICHIARAZIONE AUSILIARIA;
- 7) Eventuale documentazione relativa all'avvalimento - CONTRATTO DI AVVALIMENTO;
- 8) Eventuale Documentazione R.T.I./Consorzi/Reti di Imprese;
- 9) Garanzia provvisoria e documentazione a corredo;
- 10) Contributo ANAC;
- 11) PassOE;
- 12) Eventuale Documentazione per la capacità economica e finanziaria;
- 13) Eventuale Documentazione per la capacità tecnica e professionale
- 14) Eventuali procure;
- 15) Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva.

#### 13.1. Domanda di partecipazione

**A pena di esclusione**, il concorrente dovrà presentare a Sistema la dichiarazione, redatta preferibilmente secondo il modello di "Domanda di partecipazione alla gara" allegato al bando di gara.

La predetta domanda di partecipazione dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

La sottoscrizione con firma digitale della Domanda di partecipazione deve avvenire:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, con riferimento in particolare:
  - i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio

2009, n. 5, la Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la Domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

d) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.

La suddetta domanda di partecipazione potrà essere firmata, oltre che dai soggetti sopra indicati, da altri soggetti aventi i poteri necessari per impegnare l'impresa. In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura, come nel seguito meglio indicato al par. 13.14.

Con la Domanda di partecipazione, il concorrente rilascia una serie di informazioni e dichiarazioni e attesta requisiti, fatti, stati, documenti di cui dispone e/o di cui è a conoscenza (anche per interposta persona: es. delegato), tra cui:

1. la forma singola o associata con la quale l'operatore economico partecipa alla gara (Impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE);
2. i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa in caso di partecipazione in forma associata, significando che nel caso in cui i consorzi di cooperative e/o i consorzi stabili non indichino l'operatore economico per il quale intendano concorrere, la partecipazione verrà intesa a nome e per proprio conto;
3. l'iscrizione alla Camera di Commercio - Registro delle Imprese o altro Registro Commerciale di uno Stato membro per le attività previste dalla legge di gara;
4. la ripartizione delle prestazioni tra i concorrenti riuniti;
5. la dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza (si veda par. 4.1) in caso di aggiudicazione per i concorrenti riuniti non ancora costituiti;
6. la remuneratività dell'offerta economica presentata;
7. l'accettazione del Patto di integrità;
8. l'indicazione della sede legale, codice fiscale e partita IVA, l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice. Resta fermo che le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inviate, prioritariamente, tramite il Sistema;
9. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 3, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla

Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. di aver preso integrale visione di tutta la documentazione di gara e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute;
11. di impegnarsi a fornire, in ogni caso, i veicoli richiesti nel rispetto delle norme vigenti e di quelle contenute nella lex specialis, assicurandone la conformità ai requisiti minimi richiesti;
12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per finalità strettamente collegate all'espletamento della presente procedura. I medesimi dati, acquisiti perché necessari al fine di adempiere alle prescrizioni del Codice dei contratti e della normativa vigente in materia di trasparenza, saranno trattati per il tempo necessario alla conclusione del procedimento de quo e per il tempo in cui lo stesso continua a produrre effetti.

### **13.2. Imposta di bollo - modalità di pagamento**

La Domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 deve avvenire mediante utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- Punto 4 Dati identificativi del concorrente: \_\_\_\_\_
- Punto 5 Dati identificativi della Stazione appaltante: Dipartimento amministrazione penitenziaria – Direzione generale del personale e delle risorse – Largo Luigi Daga, n. 2 – 00164 Roma – C.F. 80252050580
- Punto 6 Ufficio o Ente: TJN
- Punto 10 Estremi dell'Atto o del documento Anno: 2022
- Punto 10 Estremi dell'Atto o del documento Numero: 91018403FA
- Punto 11 Codice Tributo: 456T
- Descrizione del pagamento: "Imposta di bollo – Gara per la fornitura di 400 apparati rilevatori di trasmissioni radio - CIG 91018403FA – CUP J59J20001020001"

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire a questo Ente appaltante, entro il termine di presentazione dell'offerta, attraverso il Sistema, nell'apposita sezione della documentazione amministrativa, copia informatica del predetto modello F23.

### **13.3. Documento di gara unico europeo elettronico (DGUEe)**

**A pena di esclusione**, il concorrente dovrà predisporre e caricare a Sistema, nell'apposita sezione, il Documento di gara unico europeo elettronico, per la cui compilazione provvederà, preliminarmente, ad acquisire il file allegato al bando, denominato "**DGUEe\_espd-request\_400apparaturilevatori.xml**" e, successivamente, a collegarsi al sito internet <http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it> seguendo le

istruzioni riportate nel foglio denominato “Istruzioni per la compilazione del DGUEe”, reperibile unitamente ai documenti di gara.

Il DGUEe dovrà, **a pena di esclusione** dalla procedura, essere sottoscritto dal concorrente con firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di partecipazione in forma associata, dovrà essere prodotto e caricato a Sistema, **a pena di esclusione**, un DGUEe dei seguenti operatori, firmato digitalmente da chi ha i poteri di impegnarli nella presente procedura:

- i. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- ii. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- iii. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Inoltre, un DGUEe dovrà essere prodotto e caricato a Sistema, **a pena di esclusione**:

- i. in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria; il DGUEe dovrà essere sottoscritto in originale da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l'ausiliaria.

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura come meglio indicato al par. 13.14.

Si noti che il DGUEe, nella Parte III, Sezione D: “Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale”, integra, pur non indicandoli espressamente, i motivi di esclusione previsti dalla normativa in vigore nello Stato italiano, ossia:

1. se sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice);
2. se sussistono sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);
3. se sussiste iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);

4. se sussistono violazioni al divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h);
5. se sussistono violazioni alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);
6. se si è stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e non si è proceduto a denunciare i fatti all'autorità giudiziaria (Articolo 80, comma 5, lettera l);
7. se si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m);
8. se ci si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in relazione alla conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, all'attribuzione di incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
9. se ci si è resi responsabili di atti o comportamenti discriminatori in violazione dei divieti di cui al capo II, del Titolo I, del Libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, formalmente accertati (art. 41 del D.lgs. n. 198/2006);
10. se ci si è resi responsabili di atti o comportamenti discriminatori razziali, etnici, nazionali o religiosi ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, formalmente accertati (art. 44, comma 11, del D.lgs. n. 286/1998).

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D.lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice dei contratti, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza del concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del suddetto codice (ossia il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si

tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza – ivi compresi institori e procuratori generali –, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza - persona fisica - in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e fino alla presentazione dell'offerta. **In tale ultimo caso l'esclusione viene disposta qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata).**

Le cariche rilevanti sopra indicate sono quelle meglio delineate nel Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 26 ottobre 2016 recante *“Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”* pubblicato sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice dovrà essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente.

I reati di cui al comma 1, dell'art 80 del Codice dei contratti non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nel caso in cui nel DGUEe siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, del D.lgs. n. 50/2016 e alle altre norme in vigore sul territorio dello Stato italiano, sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida dell'A.N.A.C.) o siano state adottate misure di self cleaning o di altro tipo, dovranno essere prodotti mediante Sistema, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna ancorché non definitiva – si vedano Linee Guida ANAC n. 6) al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Il concorrente, qualora intendesse avvalersi del subappalto, dovrà dichiararlo nel DGUEe, avendo cura di compilare la Parte II, Sezione *“D: informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento”*, indicando anche le prestazioni che si intende subappaltare e la relativa quota.

In caso di dichiarazione mendace, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (ammissione alla gara, aggiudicazione ecc.) e verrà, pertanto, escluso dalla procedura e segnalato all'ANAC con conseguente escussione della cauzione provvisoria.

**13.4. Eventuale Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

Il concorrente presenta a Sistema, nell'apposita sezione, una **dichiarazione**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da cui risultino gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare. Inoltre, dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

**Eventuale Documentazione in caso di avvalimento**

Il concorrente deve, **a pena di esclusione** dalla presente procedura di gara, caricare nelle apposite sezioni del Sistema i seguenti documenti:

**13.5. Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie**

Tale documento, come da precedente par. 13.2., deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria;

**13.6. Eventuale documentazione relativa all'avvalimento - DICHIARAZIONE AUSILIARIA**

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria, e deve attestare:

- l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso questo Ente appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata dell'Appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;

**13.7. Eventuale documentazione relativa all'avvalimento - CONTRATTO DI AVVALIMENTO**

Il contratto, in originale, firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria, ovvero in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art.

23-bis del d.lgs. n. 82/2005, con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il contratto di avvalimento, a pena di nullità, deve contenere la specificazione puntuale dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Dovranno essere in particolare indicate in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi che si intendono mettere a disposizione da parte dell'ausiliaria (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: mezzi, attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico, personale qualificato, tecniche operative ecc.). Non saranno accettate formule generiche quali "messa a disposizione delle risorse necessarie di cui il concorrente è carente" o "messa a disposizione dell'intera organizzazione aziendale" senza ulteriori, dettagliate indicazioni dei mezzi e delle risorse di che trattasi.

Il PassOE verrà generato insieme all'impresa concorrente.

### **13.8. Eventuale Documentazione R.T.I./Consorzi/Reti di Imprese**

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la documentazione di cui al par. 4.1 dovrà essere inviata a questo Ente appaltante attraverso l'apposita sezione del Sistema.

### **13.9. Garanzia provvisoria e documentazione a corredo**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente deve inviare a questo Ente Appaltante, **a pena d'esclusione**, tramite l'apposita sezione del Sistema, i seguenti documenti:

- a) **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, di importo pari al 2% del valore stimato dell'appalto;
- b) **dichiarazione di impegno di un fideiussore** a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione.

Si rimanda al par. 9 del presente Disciplinare per le specifiche indicazioni.

In merito alla riduzione dell'importo della garanzia, trova applicazione quanto previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice dei contratti. Si veda in proposito il par. 9.1 del presente Disciplinare.

### **13.10. Contributo ANAC**

Il concorrente carica a Sistema il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005. Si veda in proposito il par. 10 del presente Disciplinare.

### **13.11. Pass OE**

Il concorrente deve presentare copia informatica del documento "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3. lett. b, della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.A.C. (si veda anche la Delibera n. 157 del 2016), ottenuto dal sistema "AVCPASS" a seguito della registrazione dell'operatore economico, necessario la verifica, in ossequio

all'articolo 216 comma 13 del Codice, del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario.

#### **13.12. Eventuale Documentazione per la capacità economica e finanziaria**

Il possesso del requisito deve essere dichiarato nel DGUEe (parte IV, Sezione B), in alternativa può essere caricata a Sistema, nell'apposita sezione, specifica dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. Si rimanda al par. 6.2.1 del presente Disciplinare.

#### **13.13. Eventuale Documentazione per la capacità tecnica e professionale**

Il possesso del requisito deve essere dichiarato nel DGUEe (parte IV, Sezione C) in alternativa, può essere fornito con separato elenco, caricato sul Sistema, nell'apposita sezione, firmato digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. Si rimanda al paragrafo 6.3 del presente Disciplinare.

#### **13.14. Eventuali procure**

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica e/o offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale), che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

Tale copia dovrà pervenire a questo Ente appaltante con le modalità e nei termini perentori previsti, attraverso l'apposita sezione del Sistema.

Questo Ente appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

#### **13.15. Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva**

Il concorrente può caricare in questa sezione del Sistema eventuali documenti che ritenga di presentare non indicati specificamente nelle altre sezioni della Documentazione amministrativa.

### **14. OFFERTA TECNICA**

Il concorrente deve inviare, **a pena di esclusione**, a questo Ente appaltante, tenuto conto di quanto meglio specificato nel Capitolato tecnico, un'Offerta tecnica caricando sul Sistema, nelle specifiche sezioni nell'ambito della **"OFFERTA TECNICA"**:

- I. una **Relazione tecnica** (in lingua italiana) - firmata digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico. La relazione tecnica contiene una descrizione di dettaglio dell'apparato rilevatore di trasmissioni radio proposto e include, altresì, una scheda tecnica dello strumento. In tale relazione sono illustrati, in maniera esaustiva, le funzionalità proposte, con riferimento sia ai requisiti minimi, che ai requisiti premiali di cui ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo par. 16.1, e come in dettaglio meglio specificato nel Capitolato tecnico.
- II. la Scheda di offerta tecnica, generata dal Sistema, compilata con le informazioni relative alle caratteristiche tecniche offerte (con riferimento alle "griglie di valutazione – migliorie offerte" indicate nel Capitolato tecnico). Tali indicazioni sono riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf denominata "Documento di Offerta tecnica" che il concorrente deve caricare a Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio PC e sottoscritta digitalmente.

Nel caso in cui il concorrente non abbia intenzione di offrire alcun elemento migliorativo previsto nel Capitolato tecnico, non verrà, allo stesso, attribuito alcun punteggio tra quelli previsti nello stesso.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

La documentazione di cui sopra, che compone l'OFFERTA tecnica, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i poteri necessari ad impegnare l'impresa nella presente procedura; nel caso di concorrenti associati deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione di cui al par. 13.1.

In aggiunta a quanto sopra, il concorrente potrà inviare, attraverso l'inserimento a Sistema, nell'apposita sezione denominata "**Eventuale documentazione coperta da riservatezza**", una dichiarazione - anch'essa sottoscritta digitalmente con le modalità già descritte - contenente l'indicazione analitica delle parti dell'Offerta coperte da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

**La presenza nella documentazione che compone tutta l'Offerta Tecnica di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.**

## 15. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella specifica sezione “**OFFERTA ECONOMICA**”, quanto di seguito richiesto nelle modalità sotto riportate.

L’offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente par. 13.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- un’unica percentuale di ribasso sull’importo unitario a base d’asta pari a € 5.000,00, IVA esclusa. Il ribasso percentuale dovrà essere espresso fino ad un massimo di due cifre decimali.

Tale percentuale verrà riportata su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare a questa Stazione appaltante attraverso il Sistema dopo averla:

- scaricata e salvata sul proprio Personal Computer;
- sottoscritta digitalmente dai soggetti indicati al par. 13.1 (Domanda di partecipazione).

Con la presentazione dell’offerta, inoltre, il concorrente:

- manifesta l’impegno a tenere ferma l’offerta per il periodo di tempo indicato nel Bando di gara al punto IV.2.6 (6 mesi);
- dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.

Il prezzo di aggiudicazione verrà, quindi, calcolato, applicato il ribasso, arrotondando la seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra è compresa tra 5 e 9.

Ad esempio:

- 18,242 verrà arrotondato a 18,24;
- 18,248 verrà arrotondato a 18,25.

Il Concorrente potrà corredare l’offerta producendo, unitamente all’offerta economica, nella sezione del Sistema denominata “**Ulteriore documentazione economica**”, una dichiarazione in merito alle “spiegazioni” di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l’importo complessivo offerto.

Si evidenzia, altresì, che il prezzo offerto dal concorrente, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso sull'importo unitario a base d'asta, si intende comprensivo di tutte le spese e i costi sostenuti, ivi compresi gli utili attesi dall'offerente.

## 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice e secondo i criteri e sottocriteri indicati nel Capitolato tecnico, e secondo la seguente ponderazione:

Punteggio Tecnico (PT)	70
Punteggio Economico (PE)	30
<b><i>Punteggio Totale (Ptotale)</i></b>	<b><i>100</i></b>

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "Punteggio Tecnico" (PT) ed il punteggio relativo al criterio "Punteggio Economico" (PE):  $P_{totale} = PT + PE$ .

### 16.1. Punteggio tecnico

Con riferimento all'attribuzione del "Punteggio Tecnico", le offerte tecniche saranno valutate sulla base dei criteri indicati nel seguente prospetto:

Punteggio tecnico max 70 punti.

Criterio generale	Sub criterio	Specifiche di valutazione	Punteggi o requisiti specifico	Punteggi o massimo	Punteggio complessivo criterio
Caratteristiche tecniche e dotazione del dispositivo	Tempo massimo di un ciclo di scansione su tutte le frequenze ("t" in secondi)	t < 5	10	10	70
		5 ≤ t < 10	5		
		t ≥ 10	0		
	Numero di eventi memorizzabili ("e")	e > 4096	10	10	
		e = 4096	0		
	Autonomia minima della batteria ("h" in ore)	h > 4	10	10	
		h = 4	0		
	Rilevazione di jammer	Di serie	10	10	
		Non di serie	0		
	Connettività wi-fi o bluetooth o web server	Di serie	10	10	
		Non di serie	0		

	Estensione garanzia oltre i termini di legge (almeno 1 anno)	Di serie	10	10	
		Non di serie	0		
	Antenna omnidirezionale integrata	Di serie	10	10	
		Non di serie	0		
Totale					70

Per l'attribuzione dei punteggi inerenti ai sub criteri, qualora nessun concorrente dovesse ottenere il massimo punteggio previsto dal sottocriterio, la Commissione procederà con il metodo della riparametrazione secondo le linee guida n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, attribuendo il punteggio massimo previsto per il sub criterio interessato, all'offerta qualitativamente migliore, con conseguente rimodulazione delle altre offerte concorrenti, in relazione ai pesi percentuali fissati.

Con le stesse modalità la Commissione provvederà, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo attribuito all'offerta tecnica, dopo la prima riparametrazione, ad una seconda riparametrazione sul totale del punteggio tecnico (70 punti).

## 16.2. Punteggio economico

Punteggio economico max 30 punti

Il "Punteggio economico" è calcolato sulla base della seguente formula:

1. nell'ipotesi in cui pervengano un numero di offerte  $\geq 3$  con la seguente formula:

$$Px = Ci * 30$$

dove:

$$Ci \text{ (per } Ai \leq Asoglia) = X * Ai / Asoglia$$

$$Ci \text{ (per } Ai > Asoglia) = X + (1-X) * ((Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia))$$

*Legenda:*

*Ci:* coefficiente attribuito al concorrente *iesimo*;

*Ai:* valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *iesimo*;

*Asoglia:* media aritmetica dei valori dell'offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

*Amax:* valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo)

*X:* 0,80.

2. nell'ipotesi in cui pervengano solo 2 offerte con la seguente formula:

$$P(x) = 30 * R(x) / Rmax$$

*Legenda:*

$P(x)$  = punteggio attribuito al concorrente

$R(x)$  = valore offerto (ribasso) dal concorrente (a)

$R_{max}$  = valore dell'offerta più conveniente (max ribasso)

Il calcolo del punteggio sarà effettuato arrotondando alla seconda (2) cifra decimale.

## **17. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice, di cui all'art. 77 del Codice dei contratti, è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di commissari pari a tre (di cui uno con le funzioni di Presidente), scelti fra gli esperti iscritti all'Albo di cui all'art. 78 del Codice, istituito presso l'ANAC, ove già operante al momento dell'avvio delle attività di valutazione delle offerte.

In considerazione del disposto di cui all'art. 52 del Decreto Legge n. 77 del 2021, che ha esteso fino al 30 giugno 2023 la sospensione della norma relativa alle commissioni di gara di cui all'art. 78 del Codice, l'Amministrazione procederà autonomamente alla nomina dei tre commissari, individuandoli, di preferenza, tra il proprio personale con competenze professionali adeguate in relazione all'oggetto del presente appalto, tenuto conto dell'esperienza pregressa e in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità previsti dalla normativa vigente.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

## **18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La procedura di aggiudicazione verrà avviata **il giorno 21 marzo 2022**, con inizio alle **ore 10.30**, dall'Autorità che presiede la gara, individuata nel Seggio di Gara/RUP (paragrafo 5.2 delle Linee guida ANAC n. 3), che procederà, in seduta pubblica, con visibilità da remoto da parte dei partecipanti, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte - e che le stesse offerte siano composte dalle 3 "buste": Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) - è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime.
- b) successivamente, l'Autorità di gara procederà, attraverso il Sistema, alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere alla busta contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta, mentre le buste

contenenti le Offerte tecniche ed economiche resteranno segrete, chiuse e bloccate a Sistema.

L'Autorità di gara, poi, procederà, in seduta riservata, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente par. 12;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, questo Ente appaltante ~~può~~ potrà chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parti di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa e gli stessi non siano acquisibili direttamente accedendo ad una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in qualunque Stato membro, opportunamente indicata dall'operatore economico che ne autorizza la consultazione.

Gli accertamenti saranno eseguiti con i mezzi di prova di cui all'art. 86 del Codice.

## **19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi.

La commissione giudicatrice provvede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procede poi alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al par. 16.1.

La commissione giudicatrice procede a rendere visibili ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al par. 16.2 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al par. 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al par. 2.3.

La commissione giudicatrice procede a rendere visibili ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare al RUP, tempestivamente, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

## **20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Nel caso di anomalia delle offerte o in caso di presenza di elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del Codice dei contratti, il RUP svolge la verifica di congruità delle offerte con il supporto della Commissione nominata *ex* articolo 77 del Codice. Si procede a richiedere ai concorrenti interessati di produrre entro un termine non inferiore a 15 giorni dettagliate giustificazioni sull'offerta presentata. Ove il termine non fosse rispettato viene fissato,

successivamente, un termine perentorio, il cui mancato rispetto **comporterà l'esclusione dalla gara.**

All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia la Commissione procede, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi, alla formulazione della proposta di aggiudicazione a questo Ente appaltante.

## **21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni, dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato ai sensi del comma 14 art. 32 del Codice.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è di circa euro 14.000,00. La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, si verifichi una variazione nel valore dei fattori produttivi che determini un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità con adeguamento compensativo dell'importo della fornitura ancora da eseguire.

A tal fine l'appaltatore inoltra all'amministrazione apposita istanza di aggiornamento del corrispettivo contrattuale. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato.

L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Fino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

E' possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

## **22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **23. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del Contratto qualora sussistano o intervengano motivi di interesse pubblico (compresa la perdita dei finanziamenti) determinanti l'inopportunità di procedere con la stessa ovvero con la procedura di gara qualora ancora non perfezionatasi. Non sarà riconosciuto ai concorrenti nessun indennizzo, rimborso, danno, onere di qualsiasi genere, al verificarsi di tale evenienza.

Il mancato esito positivo delle verifiche in tema di requisiti generali e speciali **comporterà l'immediata esclusione dalla gara** del concorrente ovvero la non stipula

del contratto o la sua immediata risoluzione per fatto dell'impresa, con tutte le conseguenze previste, in tali ipotesi, dalla legge (incameramento della cauzione, segnalazione all'ANAC) e, laddove sussistano gli estremi, denuncia all'Autorità giudiziaria.

#### **24. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione e di uniformarsi ai principi contenuti:

- a) nella parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto;
- b) nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- c) nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2021-2023 del Ministero della Giustizia, adottato con decreto ministeriale del 31 marzo 2021.

#### **25. ACCESSO AGLI ATTI ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA**

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti dal Codice dei contratti all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990.

**Si rappresenta che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente e nelle eventuali giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala), le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione deve essere adeguatamente motivata ed il concorrente deve allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.**

Rimane inteso che la Stazione appaltante, in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere rese non ostensibili

#### **26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto, l'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Roma.

#### **27. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA**

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

## **28. INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196 DEL 2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI E DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) DEL 2016 N. 679.**

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati

personali” (nel seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

- **Finalità del trattamento**

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dall’Amministrazione, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l’aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

- **Natura del conferimento**

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. **Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.**

- **Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

- **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

- **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio, statistici o anche per eventuale tutela a giudizio ;
- comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine di questa Amministrazione (Amministrazione Trasparente), Albo Pretorio, Gazzetta Europea, Gazzetta Ufficiale e simili, o in banche dati nazionali (Es. ANAC, Sistema ASP di Consip)
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_4.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4.page), sezione "Trasparenza". Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell'Amministrazione. I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge, in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

#### • **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

#### • **Processo decisionale automatizzato**

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

- **Diritti del concorrente/interessato**

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l’accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all’art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

- **Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati**

**Titolare del trattamento:** Ministro della Giustizia – Via Arenula 70 – 00186 Roma – Italia

**Responsabile del trattamento:** Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Largo Luigi Daga, 2 – 00164 Roma - Italia

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email

PEC : [responsabileprotezionedati@giustiziacert.it](mailto:responsabileprotezionedati@giustiziacert.it)

PEO : [responsabileprotezionedati@giustizia.it](mailto:responsabileprotezionedati@giustizia.it)

**Consenso al trattamento dei dati personali**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.